

Frequenzazione della prole e tutela della salute

di Stefano Cera

L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo sta certamente mettendo a dura prova tutto il sistema sanitario, ma sta avendo fortissime ripercussioni anche nelle relazioni familiari, soprattutto all'interno delle famiglie separate, ove l'esigenza di tutela sanitaria dei figli si scontra con la necessità di continuare a garantire, anche oggi, il principio di bigenitorialità.

I continui DPCM che si sono succeduti non hanno certamente aiutato a fare chiarezza sul punto e, come sempre, l'interpretazione di ciò che è lecito o non è lecito fare è stata completamente delegata all'organo giudiziario.

Da ciò nasce la difficoltà del medesimo a fornire ai cittadini, in maniera uniforme, delle indicazioni su come debba essere applicato, in questo difficile periodo, quanto stabilito nei provvedimenti di separazione, divorzio o regolamentazione delle condizioni di frequentazione della prole riferite a famiglie non coniugate.

Le sentenze che si allegano a questo breve commento, infatti, hanno affrontato e risolto alcuni casi inerenti il mancato rispetto del diritto di visita ai figli, cercando di fornire all'interprete una chiave di lettura per capire quale sia il diritto che debba oggi prevalere tra la tutela alla salute, diritto costituzionalmente garantito (art. 30 Cost), e tutela della bigenitorialità, diritto anch'esso garantito sia dall'art 32 Cost. che dall' art. 8 CEDU.

La scelta effettuata sia da Trib. Napoli 26 marzo 2020 che da Trib. Terni 30 marzo 2020 e da Trib. Vasto 2 aprile 2020, è stata quella di bilanciare i due diritti primari, consentendo un contatto genitore - figli solo tramite sistemi informatici, evitando gli spostamenti dei minori tra le abitazioni. Parzialmente difforme, invece, la decisione del Tribunale di Busto Arsizio che, facendo proprie le riflessioni del ricorrente, demanda l'incarico organizzativo del nuovo calendario al servizio sociale, indicando dunque come possibile la continuazione della frequentazione secondo modalità tradizionali.

A parere di chi scrive tale interpretazione appare preferibile per almeno due motivi.

In primo luogo essa si presenta come la più corretta lettura della normativa vigente se di considera che, proprio nell'ultimo modello di autocertificazione in vigore, risulta espressamente previsto, tra i motivi che consentono gli spostamenti, proprio quello legato ad obblighi di affidamento della prole. In secondo luogo l'interpretazione restrittiva fornita da alcuni tribunali risulta particolarmente sfavorevole al genitore non collocatario, che vedrebbe fortemente compromessi i propri diritti di visita al figlio, ciò in palese violazione dei principi costituzionali in precedenza enunciati.